

GLI STATUTI DEL 1355 E LE ISTITUZIONI COMUNALI NELLE TRASFORMAZIONI DEL TRECENTO

THE STATUTES OF 1355 AND THE MUNICIPAL INSTITUTIONS WITHIN THE 14TH CENTURY'S TRANSFORMATIONS

Lorenzo Tanzini

Università degli Studi di Cagliari

English Abstract: The Statute of Florence of 1355, in both its Latin and vernacular versions, is a complex text, mirroring the city's rich but complicate regulatory heritage. Two aspects appear evident and also seemingly contradictory. On the one hand, the strongly authoritarian approach: the Commune is very careful to regulate all aspects of social life, especially in the economic and judicial spheres. On the other, the great emphasis on citizen participation in public life, which is witnessed in the choice to translate the text into the vernacular, but it is clear also in the many rules on collegial municipal offices. The essay examines this apparent contradiction and suggests its solution in the role played by the Statute, as a point of reference for regulatory texts that had remained autonomous until the middle of the century.

Keywords: Statutes; Vernacular; Regulation of the economy; Participation

Abstract Italiano: Lo statuto di Firenze del 1355, nella versione Latina come in quella volgare, presenta una grande complessità interna, specchio del ricco ma articolato patrimonio normativo della città. Due aspetti appaiono evidenti e anche apparentemente in contraddizione. Da una parte l'impostazione fortemente autoritaria, che vede il Comune attento a regolare tutti gli aspetti della vita sociale, specialmente in ambito economico e giudiziario. Dall'altro, la grande enfasi sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, che è già presente nella scelta di tradurre il testo in volgare, e viene interpretata dalle tante norme sugli uffici amministrativi a partecipazione collegiale. Il saggio esamina questa contraddizione apparente e ne suggerisce la soluzione nel ruolo svolto dallo Statuto come punto di raccolta di sedi normative che fino alla metà del secolo erano rimasti autonomi.

Parole chiave: Statuti; Volgare; Regolamentazione dell'economia; Partecipazione

Da un testo della vastità e complessità dello statuto fiorentino del 1355 si possono trarre spunti assai vari sulla storia della cultura giuridica nelle città comunali, anche a motivo del carattere alluvionale di molte delle sue norme,

- ❖ Italian Review of Legal History, 9 (2023), n. 15, pagg. 443-452
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/21926. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

in certi casi giunte nella redazione pienotrecentesca in copia da versioni di un secolo più antiche. Per questo la sovrabbondanza, in qualche caso anche la contraddittorietà sono connotati tipici. In una simile varietà vale però forse la pena sottolineare un elemento caratteristico, cioè la singolare giustapposizione tra momenti partecipativi e piglio repressivo delle norme. Se da una parte il dettato statutario mostra una presenza molto invasiva dell'autorità comunale sulla quotidianità dei fiorentini; dall'altra sono molto numerose le norme che vedono i cittadini direttamente coinvolti nella vita pubblica. Non è, questo secondo risvolto, una realtà valida solo a livello strettamente politico. Certo, nello statuto si trovano le regole per l'accesso agli uffici maggiori – il priorato, i cosiddetti 'Collegi', i due grandi consigli cittadini – ma non si tratta di novità rispetto alle redazioni statutarie precedenti, e anzi si affacciano nelle norme del 1355 meccanismi di selezione e chiusura ben più rigidi di quelli duecenteschi. Il coinvolgimento dei cittadini assume invece forme e livelli sorprendentemente alti piuttosto al di fuori delle istituzioni di governo, in quella miriade di uffici a carattere amministrativo che compongono la struttura del comune, e forse ancor più in quelle mansioni che non potremmo neppure qualificare come uffici pubblici: i cappellani laici delle parrocchie¹, referenti della vicinia per l'igiene pubblica, la tutela dello spazio urbano e la denuncia dei reati, quindi con una funzione effettiva nell'avvio dell'azione penale, o ancora le guardie di notte, la cui opera teneva impegnati contemporaneamente, con un criterio di rotazione, varie centinaia di uomini adulti². Senza contare la figura delle società di popolo, relitto dell'organizzazione paramilitare dei ceti popolari del pieno Duecento, che tuttavia resta in piedi nella normativa statutaria trecentesca³. Se consideriamo tutta questa varietà di compiti svolti in nome della collettività e normati dallo statuto, di certo il novero degli uomini adulti che si trovavano ad avere una qualche attribuzione di responsabilità andrebbe contato in migliaia. Non è da

¹ Bambi, Salvestrini, Tanzini (ed.), 2023 e specialmente Podestà I, 50 *Della chiamata, officio et iuramento de' cappellani de' popoli della cittade di Firenze*, rielaborata a partire dal testo del 1325: i cappellani sono eletti nel consiglio del Comune, in numero non specificato ma apparentemente più di uno per ogni popolo della città, quindi per qualche decina di individui in carica ogni semestre.

² In Bambi, Salvestrini, Tanzini (ed.), 2023, la rubrica dello Statuto del podestà I, 51 *Della chiamata et officio delle guardie di notte della cittade* (versione rivista di una norma già presente nello statuto del 1325) prevede che i cittadini mobilitati, in due turni giornalieri e dietro corresponsione di un piccolo salario, siano seicento ogni sei mesi: questo tipo di funzione era ritenuta propria nei ceti medio-bassi della cittadinanza, come testimonia la nota finale "Et che neuno d'alcuna delle .xii. maggiori arti contra sua vogla sia costretto d'essere guardia".

³ Bambi, Salvestrini, Tanzini (ed.), 2023, Statuto del Capitano, II, 15 *Degli ordinamenti delle compagnie del Popolo di Firenze*: a onor del vero l'elenco delle compagnie si interrompe con quelle del quartiere di Santo Spirito (Oltrarno), per cui si potrebbe ritenere la norma puramente tralazia.

ritenere, ovviamente, che tutto ciò comportasse un reale esercizio di potere politico: che anzi, come la storiografia ha mostrato con enfasi finanche eccessiva, una simile estensione degli apparati di coinvolgimento della cittadinanza poteva al contrario favorire processi di concentrazione della reale potestà decisionale in sedi ristrette, nella misura in cui soddisfaceva con mere funzioni di facciata o di profilo amministrativo una richiesta di partecipazione sempre meno accessibile sul piano realmente politico⁴. Sta di fatto però che la mobilitazione della cittadinanza assume proporzioni imponenti, specie se si considera che ciò avveniva senza il risvolto militare presente invece nei primi regimi di popolo, visto che a metà Trecento le funzioni di tutela del regime sono tendenzialmente appannaggio delle sole autorità pubbliche. Sarebbe forse appropriato applicare ad una situazione socio-politica del genere il concetto di ‘militanza’, coniato per le democrazie antiche⁵, nel senso di uno spiccato senso di appartenenza alla comunità politica che si traduce nell’assunzione di mansioni di basso livello, ma comunque in nome del Comune. Alla ‘militanza’ dei cittadini contribuiscono paradossalmente anche una serie di meccanismi di esclusione, o di delimitazione del novero della società politica ammessa alla rappresentanza nelle istituzioni. Nella versione del 1355 assistiamo infatti ad una indiscutibile accentuazione dei richiami a quella che potremmo chiamare l’ortodossia politica, alla necessaria aderenza a quel complesso di valori e appartenenze che sono ritenute proprie della comunità urbana. Si possono segnalare in tal senso i riferimenti alla demonizzazione del periodo della ‘tirannide’ del Duca d’Atene⁶, o i cenni insistiti al guelfismo come connotato indispensabile per accedere alle cariche pubbliche, primo segno di una tendenza che si sarebbe pienamente dispiegata negli anni ‘50 con la legislazione ‘arciguelfa’⁷. Lo statuto dunque non si limita a moltiplicare le occasioni di coinvolgimento ‘militante’ dei cittadini: contribuisce anche a

⁴ Sui meccanismi di accesso alle cariche pubbliche si può rinviare a Najemy, 1982; lo stesso studioso ha fatto di una simile strategia di inclusione ‘subordinata’ dei ceti non appartenenti all’élite una vera e propria chiave di lettura della storia fiorentina trecentesca in Najemy, 2008.

⁵ Secondo la terminologia di Meier, Veyne, 1989.

⁶ Un simile criterio compare in Bambi, Salvestrini, Tanzini (ed.), 2023, ove una delle prime rubriche del Podestà, la I, 2 *Delle habitudini che dee avere in sé messer la Podestade et de’ divieti de’ suoi ufficiali et famigla*, in cui si escludono dalla carica tutti coloro che fossero stati coinvolti a qualunque titolo nell’esperienza signorile del 1342-1343, ma anche nella II, 17 *Di fare l’oferte lo die della festa di sancta Anna et che si guardi quella festa et della pena chi non la guarderà*, in cui ufficializzava il culto civico del giorno (26 luglio) in cui era stato cacciato il ‘tiranno’.

⁷ Notevole a questo proposito soprattutto la lunghissima rubrica in Bambi, Salvestrini, Tanzini (ed.), 2023, Capitano, I, 199 *Che niuno ghibellino cittadino, contadino overo districtuale di Firençe sia eletto agli uffici*: si tratta di un testo recente nella normativa cittadina, dal momento che fa riferimento al suo interno alla data del gennaio 1347. Sulla storia della legislazione arciguelfa cfr. Mazzoni, 2010.

plasmare un modello di cittadinanza con i suoi atteggiamenti e valori caratteristici.

Una peculiarità del genere, si diceva, è presente nello statuto accanto ad una tendenza che per certi versi potrebbe ritenersi antitetica, cioè il profilo fortemente repressivo degli uffici giudiziari, e in generale dell'autorità pubblica. Sebbene alla metà del Trecento l'impianto di veri e propri corpi di polizia in ambito urbano sia soltanto embrionale, perché ancora coincidente con la 'famiglia' dei rettori forestieri, la forza di cui disponevano gli ufficiali di giustizia non era irrilevante: in una città che la peste aveva ridotto a non più di cinquantamila abitanti il podestà era tenuto a mantenere presso di sé ottanta 'berrovieri' armati, che sono incaricati della vigilanza o della cattura dei criminali, così come dell'esercizio della tortura laddove necessario e consentito dalla legge: un numero che se sommato alla 'famiglia' degli altri rettori, proporzionalmente ridotta, fa giungere a oltre trecento gli operatori della giustizia autorizzati ad usare la forza contemporaneamente in servizio⁸. Un rapporto, dunque, tra forze di polizia e popolazione urbana che non è molto inferiore a quello del periodo 'albizzesco' tra Tre e Quattrocento, abitualmente letti come momento di massima espansione degli strumenti 'repressivi' della giustizia cittadina.

Se a livello dell'esecuzione gli apparati di giustizia hanno un indubbio spessore, anche a quello del giudizio vero e proprio emerge un analogo profilo repressivo. I riferimenti all'arbitrio dei rettori sono innumerevoli: un arbitrio che, come osserva Federico Bambi nella sua introduzione al lessico del diritto negli statuti⁹, era inteso ben più che come generico sinonimo di competenza sui reati, perché assumeva il valore di piena facoltà di interpretazione delle norme, e quindi affidava al rettore il ruolo di tradurre lo spirito del dettato statutario nell'esercizio della giurisdizione. Una autorità di giudizio e di controllo che è piena, dunque. Non a caso è proprio negli statuti del 1355, e a proposito della difesa della giurisdizione dei rettori e in generale dei tribunali comunali, che vediamo comparire per la prima volta nella storia fiorentina la rivendicazione del *crimen lesae maiestatis*¹⁰, fatto valere tra l'altro contro l'eventuale appello a giurisdizioni concorrenti come

⁸ In particolare, le norme statutarie assegnano al Podestà ottanta 'berrovieri' o guardie armate, cinquanta al Capitano, otto al Giudice degli Appelli, e soprattutto cento alla Signoria, senza contare gli uffici a carattere straordinario quali i 'bargelli' introdotti già nella prima metà del Trecento e richiamati proprio da una legge del 1355, che cita una forza armata di ottanta uomini a loro servizio: sul tema si vedano Manikowska, 1986; Zorzi, 1993, p. 438; Tanzini, 2013.

⁹ Bambi, Salvestrini, Tanzini, 2023, p. 121.

¹⁰ La rubrica dello statuto del Capitano, IV, 53 *Dela pena di colui che cessa la giuriditione del Comune di Firençe overo del suo ufficiale e de non impetrare giudice delegato*, decreta che i colpevoli "e ' detti congiunti sieno condannati e sbanditi, anche se foresi fusseno overo ala giuriditione del Comune di Firençe non sottoposti, come rubelli e traditori e sovversori del Popolo e del Comune di Firençe e come dannati per peccato dela maiestà danneggiata, non obstante alcuna exceptione" (Bambi, Salvestrini, Tanzini (ed.), 2023). Si tratta di un testo derivato da una provvisione dei consigli cittadini dell'aprile 1345.

quella vescovile. Uno dei contributi più originali delle norme del 1355 ad un simile carattere del diritto penale fiorentino è l'impiego diffuso della delazione, intesa come strumenti di segnalazione dei reati e come vero e proprio dovere del cittadino. Numerosissime, infatti, sono le rubriche in cui la repressione dei reati passa attraverso l'azione di 'spie e guardie segrete', o che prevedono un premio per chi si faccia delatore presso gli ufficiali pubblici¹¹.

Nella redazione del 1355 questa presenza invasiva del controllo pubblico, a cui i cittadini partecipano direttamente, è ben testimoniata dalla proliferazione di norme relative all'igiene pubblica, alla regolamentazione del mercato e dei mestieri, specialmente se legati all'approvvigionamento alimentare o alla gestione di attività manifatturiere inquinanti, o ancora alla risoluzione delle controversie in ambito mercantile, in primo luogo di fronte a fallimenti e bancarotte.¹² Questo complesso di tematiche copre una porzione importante delle rubriche dello statuto, che approssimativamente non è lontano da un quarto di tutto lo statuto in termini di singoli capitoli. Le ragioni di tale concentrazione, che contribuisce pesantemente ad accentuare il carattere 'repressivo' dello statuto, sono legate in primo luogo alla congiuntura storica. Il crollo demografico degli anni '40, anticipato dalle crisi alimentari e poi reso macroscopico dalla Peste, aveva avuto effetti immediati sulle dinamiche del mercato del lavoro. Le fonti pienotrecentesche sono ricche di riferimenti alle lamentele interessate dei ceti dirigenti contro le spropositate pretese dei lavoratori, che chiedono condizioni economiche, migliori forti della mancanza di forza lavoro. Se si aggiunge a questo elemento la destrutturazione, momentanea ma comunque drammatica, delle reti commerciali immediatamente conseguente alla Peste, si può comprendere come il ceto dirigente del Comune sentisse l'esigenza di una accurata regolamentazione del settore dei mestieri, volta proprio a calare sulle scelte degli operatori, singoli o corporativi, una rigida e minuziosa griglia di normativa pubblica, per evitare effetti negativi come le rivendicazioni economiche dei ceti subalterni. Un esempio emblematico in questo senso è la rubrica II, 84 *Che non si faccia legha, postura*

¹¹ Un esempio tra tanti la rubrica dello statuto del Capitano I, 198 *Che niuno possa essere consolo dela sua arte se non è orriginario dela città overo contado di Firençe*, introdotta per la prima volta nel 1355: per il reato in questione "dele predette cose ciascuno possa dinuntiare e accusare e siali tenuto segreto. E se lo elettore non si trova, l'arte di tale eletto contra la detta forma sia condannata in livre duegento di denari fiorentini piccioli. E che esso non sia guelfo e fedele e divoto dela santa Chiesa di Roma si possa provare per due testimoni che provino di publica fama. E nele predette e dele cose messere lo executore possa, sia tenuto e debba cercare e procedere segretamente e palesemente per suo movimento e a stança di chiunche, cum accusa e dinu(n)tia e sença" (Bambi, Salvestrini, Tanzini (ed.), 2023). Sul tema della delazione e delle denunce segrete si vedano ora i saggi in Muzzarelli, 2020.

¹² Un'intera, lunga sezione del secondo libro Statuto del Capitano (rubriche dalla 59 alla 103) è dedicata alle norme sui "cessanti e fuggitivi", cioè i responsabili di bancarotta, con un sensibile ampliamento della sezione corrispondente nei vecchi statuti del 1322-1325.

o conventicola tra li artefici della cittade di Firenze et di certe osservanze di loro arti, dello statuto del Podestà, derivata con ogni probabilità da un ordinamento in materia degli anni successivi alla Peste: uno dei testi in assoluto più lunghi dello statuto, nove carte nel manoscritto per un vero e proprio testo unico del settore dei lavori artigianali, regolamentati con dettaglio addirittura maniacale, fino al prezzo massimo del lavoro sui singoli pezzi di panno o generi alimentari. Il dettaglio e la rigidità repressiva si riscontra in proporzione simile anche nelle numerose rubriche sul tema del fallimento, che tra l'altro è l'unico in cui lo statuto arriva a prevedere la possibilità della tortura anche per i minori¹³, a ulteriore conferma della connessione tra materie socialmente 'sensibili' per la congiuntura storica e l'inasprimento dell'apparato penale a disposizione dei rettori. Le imprese normative qui citate sono espressione di quella ipertrofia normativa che Mario Ascheri ha avuto modo più volte di osservare specialmente in questa fase trecentesca¹⁴: pur essendo profondamente immersa in una cultura di diritto comune che lasciava grandissimo spazio all'interpretazione – del resto l'insistito richiamo all'*arbitrium* ne è la spia – la mentalità degli statutari trecenteschi tende a far emergere la necessità di una legge ad hoc, non di rado una magistratura ad hoc con tutte le sue funzioni, personale e prassi, ogni volta che si manifesta una esigenza specifica nella società. È possibile che un approccio del genere si rivelasse poco pratico dal punto di vista dell'efficacia, anzi per certi versi lo si potrebbe considerare un precedente storico, se non addirittura l'origine, di una delle deformazioni più banalmente note del funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, cioè l'irragionevole passione per la creazione continua di nuove regole e istituti. D'altro canto, si trattava anche dell'effetto della raccolta, all'interno del testo statutario, di disposizioni nate come delibere dei consigli cittadini, per loro natura molto più aderenti alle esigenze della quotidianità, anche le più effimere. Sta di fatto che i documenti statutari sono in questo senso testimoni eloquenti della proliferazione delle norme, anche le più minute.

È intimamente legato alle evoluzioni cui si è fatto cenno sin qui un ulteriore aspetto che emerge con chiarezza dallo statuto del 1355. Il codice fiorentino, non diversamente dai casi noti di altre grandi città comunali, ha una evidente ambizione onnicomprensiva. Le dimensioni del testo, sensibilmente cresciute rispetto al precedente di trent'anni prima, sono espressione dell'ossessione per la regolamentazione di cui si è detto, ma si giustificano anche in una diversa prospettiva. Una parte consistente delle norme statutarie trecentesche sono state raccolte da sedi documentarie diverse dallo statuto: al di là del caso, piuttosto

¹³ In Capitano II, 68 *Che questi cotali debitori sieno presi e distenuti e giustitiati* (già presente nella versione latina del 1322-1325): "Salvo che ' minori di quindici anni non sieno sottomessi a' tormenti, e se alcuni ne fosseno sottomessi a' tormenti, non sieno morti" (Bambi, Salvestrini, Tanzini (ed.), 2023). L'uso della tortura per i casi di fallimento è menzionato varie volte.

¹⁴ Ad esempio in Ascheri, 1999.

frequente, di delibere consiliari, ciò che più conta sono i testi che provengono da redazioni normative a parte, che fino ad allora avevano avuto una sede di conservazione autonoma. Nel caso di Firenze l'esempio più macroscopico è quello degli Statuti del Biado, nati come testo normativo di ufficiali speciali per le materie annonarie¹⁵, e nel 1355 'inglobati' nello statuto, all'inizio del primo libro del Capitano. Questo processo di 'attrazione' verso lo statuto di tradizioni normative a lungo autonome sarebbe continuato a Firenze nella redazione del 1409-1415, che ingloba anche gli Ordinamenti di Giustizia, rimasti fino ad allora una sede documentaria distinta.¹⁶ Si tratta di un fenomeno comune a molte delle statuizioni delle grandi città comunali del XIV secolo. La versione degli statuti di Lucca del 1372, ad esempio, comprendeva per la prima volta anche i cosiddetti statuti delle Curie, cioè i tribunali civili con giudici cittadini, del tutto indipendenti dalle curie podestarili, che esistevano fin dal XII secolo, e ancora nel 1331 avevano avuto uno statuto a sé.¹⁷ Qualcosa di simile era accaduto già in precedenza per Siena, dove la versione volgare degli statuti del 1309-1310 aveva inglobato (come rubriche 281-365 della seconda distinzione) lo Statuto del Placito, fino metà '200 documentato con una tradizione manoscritta indipendente¹⁸.

Questo carattere 'onnicomprensivo' delle redazioni statutarie trecentesche è qualcosa di più di una ossessione per la regolamentazione a 360 gradi della vita sociale. Proprio il fatto di aver fatto convergere su un testo unitario, sempre più stratificato e complesso, tradizioni normative differenti era il segnale di un cambiamento di natura delle istituzioni pubbliche cittadine. Ancora nel pieno XIII secolo l'ambiente urbano aveva conosciuto la compresenza di strutture istituzionali e ordinamenti differenti, interconnessi ma distinti tra loro. La stessa natura di regimi di popolo ne era testimonianza, dal momento che in linea di principio le istituzioni podestarili e quelle comunali rappresentavano due gerarchie distinte e speculari di rettori, consigli, forme di aggregazione dei cittadini: lo statuto fiorentino del 1355, anzi, è una buona testimonianza al riguardo perché il testo statutario continua ad essere distinto in codice del podestà e codice del capitano, seppure ormai senza sostanziali differenze di attribuzioni.¹⁹ Proprio a questo riguardo

¹⁵ L'edizione è in Masi, 1934.

¹⁶ Tanzini, 2004, pp. 176-195. Era invece già parte dello statuto cittadino del 1288 la legislazione antimagnatizia di Bologna. Nel caso bolognese il grande statuto latino del 1335 mostra un'ambizione tematica paragonabile a quello fiorentino, dal quale è accomunato anche per il forte intento di controllo sul mondo corporativo, che prevede anche una norma sul divieto di creazione di nuove società di arti e armi: Trombetti 2008, pp. ccxix-ccxxi.

¹⁷ Lepsius, 2015

¹⁸ Editto in Zdekauer, 1889-1891.

¹⁹ La distinzione tra comune e popolo non è presente nel Costituto senese del 1309-1310, e anche lo statuto perugino del 1342, l'altro grande esempio quasi contemporaneo di statuizione in volgare, si presenta espressamente come statuto 'del comune e del popolo': cfr. Salem Elsheikh, 2000. Degli Azzi Vitelleschi, 1913-1916 riteneva tuttavia che esistesse

uno statuto 'onnicomprensivo', tendenzialmente pensato come la sede naturale per tutta la normativa della città, accompagnava o sanciva l'evoluzione verso un diverso modello di autorità pubblica: non più galassia di istituzioni e ordinamenti giustapposti, ma struttura organizzata intorno ad un comune centro di autorità da cui si dipana tutta la struttura istituzionale. Ciò che la storiografia ha qualificato spesso come una svolta oligarchica delle istituzioni cittadine sembra in effetti soprattutto un cambiamento di profilo dell'ambiente politico urbano, per cui un innegabile irrigidimento dei canali di accesso alle istituzioni era concomitante ad una estensione delle attribuzioni di quelle stesse istituzioni nel governo della città. In conseguenza di questa evoluzione fondamentale trova ragion d'essere anche quel carattere intrusivo e quella rigidità penale che abbiamo osservato, perché il piglio 'repressivo' era funzionale all'affermazione di un centro di potere unitario: la stessa cosa vale per l'estensione delle norme statutarie all'ambito corporativo e della vita economica, così macroscopico nel caso fiorentino del 1355, che forzava palesemente l'autonomia delle arti. Si potrebbe ritenere, anzi, che all'evoluzione che stiamo descrivendo si possa attribuire anche il cuore strategico della scelta per il volgare come lingua della legge. Gli studi sulla lingua del diritto, infatti, hanno da tempo mostrato come l'intento di allargare l'accesso alla lettura dello statuto anche per i non *litterati* fosse un richiamo poco più che retorico, e cogliesse solo in parte le effettive ragioni di una scelta per la lingua vernacolare. Forse una chiave di lettura legata alla funzione istituzionale dello statuto può essere utile. Nel momento in cui lo statuto veniva inteso non più come deposito delle norme del 'Comune' o del 'Popolo', cioè di uno degli enti che costituivano il variato teatro delle istituzioni municipali, ma come codice normativo della città in quanto tale, di un soggetto unitario che coincide con la città nella sua dimensione organizzata e pubblica, la scelta per il volgare diventava l'emblema di questa identificazione con la comunità urbana nel suo complesso. Il caso più chiaro in questo senso è quello di Siena, dove la redazione volgare del 1309-1310 porta con sé una consapevole scelta antagonista nei confronti del ceto degli operatori del diritto, tradizionalmente legati al tecnicismo del latino giuridico: lo statuto come 'legge della città' si afferma usando la lingua dei cittadini, non quella settoriale, specialistica dei giuristi²⁰.

Le evoluzioni cui si è fatto qui brevemente cenno meritano di essere indagate in una prospettiva trasversale, che vada oltre il singolo caso municipale. Lo statuto fiorentino, tuttavia, per la sua mole e per le sue strette connessioni con le versioni precedenti e successive, nonché per i legami con gli altri livelli della comunicazione pubblica e della cultura letteraria, occupa una posizione privilegiata nello studio delle trasformazioni dell'autorità politica, e testimonia in maniera eloquente quanto lo studio della normativa comunale possa essere fondamentale per capire i caratteri delle istituzioni nella loro evoluzione storica.

ancora negli anni del volgarizzamento un parallelo codice dello statuto del popolo: nella prefazione della sua edizione a p. xiv-xv.

²⁰ Ascheri, Papi, 2009; Giordano, Piccini, 2014.

Bibliografia

- Ascheri M., 1999: *Città-Stato e Comuni: qualche problema storiografico*, in “Le carte e la storia”, V, pp. 16-28
- Ascheri M., Papi C., 2009: *Il Costituto del comune di Siena in volgare (1309-1310): un episodio di storia della giustizia?*, Firenze, Aska
- Bambi F., Salvestrini F., Tanzini L. (ed.), 2023: *Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare*, Firenze, Olschki, 2 t.
- Degli Azzi Vitelleschi G. (ed.), 1913-1916: *Statuti di Perugia dell'anno MCCCCLXII*, Milano, Loescher
- Giordano N., Piccinni, G. (ed.), 2014: *Siena nello specchio del suo Costituto in volgare del 1309-1310*, Pisa, Pacini
- Lepsius S., 2015: *Die Statuten des Appellations- und Syndikatsrichters in Lucca aus dem Jahr 1372 (mit Edition)*, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, 95, pp. 135-182
- Manikowska H., 1986, *Polizia e servizi d'ordine a Firenze nella seconda metà del XIV secolo*, in “Ricerche storiche”, XXVI, pp. 17-38
- Masi G. (ed.), 1934: *Statutum bladi Reipublicae florentinae (1348)*, Milano, Società editrice «Vita e pensiero»
- Mazzoni V., 2010: *Accusare e proscrivere il nemico politico. Legislazione antighibellina e persecuzione giudiziaria a Firenze (1347-1378)*, Pisa, Pacini
- Meier Ch., Veyne P., 1989: *L'identità del cittadino e la democrazia in Grecia*, Bologna, Il Mulino
- Muzzarelli G., (ed.), 2020: *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna*, Roma, Viella
- Najemy J.M., 1982: *Corporatism and consensus in florentine electoral politics, 1280-1400*, Chapel Hill (NC), University of North Carolina Press
- Najemy J.M., 2008: *A History of Florence, 1200-1575*, London, Blackwell
- Salem Elsheikh M. (ed.), 2000: *Statuto del comune e del popolo di Perugia del 1342 in volgare*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria
- Tanzini L., 2004: *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1409: lo statuto cittadino del 1409*, Firenze, Olschki
- Tanzini L., 2013: *Costruire e controllare il territorio. Banditi e repressione penale nello Stato fiorentino del Trecento*, in *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e Prima guerra mondiale*, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 11-29
- Trombetti Budriesi L. (ed.), 2008: *Lo statuto del comune di Bologna dell'anno 1335*, Roma, ISIME
- Zdekauer L. (ed.), 1889-1891: *Il Costituto dei Placiti del comune di Siena*, in “Studi

Senesi", VI, pp. 152-206, IX, pp. 35-75

Zorzi A., 1993: *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione e sviluppo*, Pistoia, Centro italiano di Studi di Storia e d'Arte, pp. 419-474